Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 23 settembre 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 26 *ottobre* 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì* 18 *marzo* 1940-XVIII, *registro* 2 *Africa Italiana, foglio* 331

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Fessahazien Tellà, buluc basci del 1° battaglione eritreo, 4ª compagnia (*alla memoria*).

Iggasù Uoldetaclè, gregario del gruppo bande altopiano, banda « Cheren ».

Mohamed Said Nafè, muntaz del gruppo bande altopiano, banda « Cheren ».

MEDAGLIA DI BRONZO

Mazzucco Francesco fu Luigi e di Antonia Loglio, nato a Lucca il 16 febbraio 1907, sergente maggiore del 1° battaglione coloniale.

Nicoletti Francesco fu Giuseppe e di Franceze Giulia, nato a Napoli il 16 febbraio 1889, tenente colonnello della 3ª brigata coloniale.

Abdelcader Futui, muntaz (21624) del 1° battaglione coloniale, 4ª compagnia.

Belleù Soddù, gregario del gruppo bande altopiano, banda « Cheren ».

Deghenetù Uoldesillassè, gregario della banda istruzione di fanteria Debra Sina.

Gasciù Ghebresghi, gregario del gruppo bande altopiano, banda « Cheren ».

Ghebremicael Inghidà, gregario del gruppo bande altopiano, banda « Cheren ».

Ghebresadic Alemù, gregario del gruppo bande altopiano, banda « Cheren ».

Ghcresillassè Gheretatios, muntaz della X banda istruzione di fanteria Debra Sina.

Ghereiesus Bahatà, buluc basci del gruppo bande altopiano, banda « Cheren ».

Mannaè Iman, sottocapo della X banda istruzione di fanteria Debra Sina.

Mesgovò Burrù, ascari (74381) della banda irregolare del Marabetiè.

Mogos Tesfaioannes, buluc basci (28758) del 1° battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Mulughietà Uoldesennat, capo banda della X banda istruzione di fanteria Debra Sina.

Taggalù Debalchè, gregario del gruppo bande altopiano, banda « Cheren ».

Zaudiè Delnasù, gregario della X banda istruzione di fanteria Debra Sina (*alla memoria*).

CROCE DI GUERRA

Di Blasi Leandro di Antonino e di Lipegni Giuseppina, nato a Librizzi (Messina) il 27 gennaio 1909, sottotenente di complemento del IV battaglione coloniale.

Di Paolo Carlo fu Ernestino e di Feriozzi Anna, nato a Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo) nel 1893, tenente di complemento della colonna « Belli ».

Piacentini Guido di Filippo e fu Moietta Margherita, nato a Piadena (Cremona) il 31 luglio 1915, sottotenente di complemento del XLV battaglione coloniale.

Richiardi Marco di Giacomo e di Maria Luisa Batetti, nato a Este (Padova) il 15 gennaio 1911, tenente in servizio permanente effettivo della colonna « Belli », 18ª batteria someggiata coloniale.

Cheflemariam Gobrù, buluc basci (18161) della banda irregolare del Marabetiè.

Demos Teclè, muntaz (52037) della X banda istruzione di fanteria Debra Sina.

Hamed Abdelcader, buluc basci (55975) del 1° battaglione coloniale, 4ª compagnia.

Ilmà Agonafer, gregario della X banda istruzione di fanteria Debra Sina.

Iohannes Bahatà, muntaz (63071) della banda irregolare del Marabetiè.

Negussè Tellà, buluc basci (28367) della banda irregolare del Marabetiè.

Tecleghergbis Adgù, ascari della banda irregolare del Marabetiè

Tesfai Gheremedhin, sciumbasci (33516) della X banda fanteria, Debra Sina.

Uoldegabriel Destà, muntaz (62358) della banda irregolare del Marabetiè.

(3016)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 luglio 1940-XVIII, n. 1287.
Premi di navigazione per l'anno 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1940-XVIII è sospesa la corresponsione del premio di navigazione di cui alla legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1248, nei riguardi dei piroscafi e motonavi, qualora non siano adibiti alla pesca fuori del Mediterraneo, ai termini e nei limiti previsti dall'art. 9 della legge stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 agosto 1940-XVIII, n. 1288.
Vigilanza sull'esecuzione dei piani regolatori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Se nell'esecuzione di piani regolatori approvati a norma di legge siano da parte di privati e da parte di enti iniziate od effettuate opere in difformità dei piani stessi, il Ministro per i lavori pubblici, ove il Comune non vi provveda, può, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, disporre la sospensione o la demolizione delle opere stesse.

In seguito alle disposizioni del Ministro per i lavori pubblici, il prefetto emette ordinanza eseguibile a norma dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 20 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383. La nota delle spese di cui al 5° comma del citato articolo, resa esecutoria dall'intendente di finanza, è rimessa all'esattore delle imposte dirette che provvede alla riscossione con le norme e con la procedura speciale privilegiata prevista dalle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 2.

Le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzino opere non conformi a prescrizioni di piani regolatori, ovvero in qualsiasi modo importino violazione delle prescrizioni stesse, possono essere in qualunque tempo annullate a norma dell'art. 6 della legge comunale e provinciale succitata, mediante Regio decreto, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'interno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 agosto 1940-XVIII, n. 1289.
Cessione al comune di Messina delle aree, baracche e case economiche popolari e ultra popolari finora in gestione dello Stato nel territorio del Comune stesso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono cedute al comune di Messina tutte le case, con le relative aree, dipendenze e pertinenze, attualmente in gestione del Ministero dei lavori pubblici nel territorio di quel Comune a norma del R. decreto-legge 4 settembre 1924-II, n. 1356, e successive modificazioni. Sono escluse dalla cessione le case per impiegati dello Stato date in locazione, le quali saranno attribuite all'Istituto nazionale delle case per impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) che verserà al comune di Messina per un periodo massimo di 15 anni una quota da determinarsi col decreto Reale previsto dal successivo articolo 7.

Per tutte le case già alienate con pagamento rateale, sono ceduti al Comune i crediti spettanti allo Stato in base ai relativi contratti e tutti i diritti e le facoltà consentiti dalle disposizioni ora in vigore a favore dell'Amministrazione dello Stato.

Sono altresì retrocedute al Comune le aree e le baracche passate in gestione del Ministero predetto, ai sensi dell'articolo 9 del citato R. decreto-legge 4 settembre 1924-II, escluse le aree della zona industriale.

Art. 2.

Il patrimonio formato dalle aree, dai baraccamenti, dalle case e dai crediti ceduti come al precedente articolo, sarà dal Comune trasferito all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Messina, da costituire a termini della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1129.

È vietata ogni ulteriore alienazione delle case suddette a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le ipoteche iscritte sulle case già alienate alla data medesima si intendono trasferite a favore del predetto Istituto fascista autonomo per le case popolari.

In corrispettivo del trasferimento del patrimonio di cui al 1° comma del presente articolo, l'Istituto verserà annualmente al Comune:

a) una quota degli utili netti di esercizio non inferiore a lire un milione e, sui maggiori utili, una quota non inferiore alla metà degli utili stessi;

b) l'importo corrispondente alle somme introitate per rate di scomputo degli alloggi alienati prima dell'entrata in vigore della presente legge. Di detto importo il Comune investirà una quota del 20 per cento in titoli di Stato.

Art. 3.

L'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Messina dovrà provvedere a completare l'opera di sbaraccamento della città e dei villaggi. Fino a quando non sarà completato lo sbaraccamento, l'Istituto medesimo è autorizzato a procedere all'affitto degli alloggi disponibili nelle case in sua gestione unicamente a favore delle famiglie ricoverate in baracca o in vecchie costruzioni da demolire per l'attuazione del piano regolatore della città.

Art. 4.

La riscossione dei canoni di ammortamento o d'uso e delle pigioni relative alle aree, alle baracche, agli alloggi e alle botteghe può essere eseguita dall'Istituto fascista autonomo per le case popolari a mezzo dell'esattore delle imposte dirette, con le norme, in quanto applicabili, dell'art. 261 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato

con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165. I canoni di ammortamento del prezzo di alloggi venduti ad impiegati delle Amministrazioni statali possono essere riscossi mediante ritenute sugli stipendi o sulle pensioni. La Sezione di Regia tesoreria provinciale o le singole Amministrazioni verseranno mensilmente l'importo delle ritenute all'Istituto fascista autonomo per le case popolari.

Art. 5.

Le case attualmente in corso di costruzione in Messina a cura del Ministero dei lavori pubblici sono cedute al Comune e saranno consegnate alla loro ultimazione.

Il Comune trasferirà le case stesse all'Istituto fascista autonomo per le case popolari in aumento del patrimonio conferitogli a norma dell'art. 2, 1° comma, della presente legge.

Art. 6.

Contro gli acquirenti che si rendano morosi di due rate di ammortamento del debito e dei relativi accessori, su richiesta dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari di Massina, si applicano le disposizioni dell'art. 103, 3°, 4° e 5° comma, del R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165.

Contro gli occupanti illegittimi o abusivi delle aree, delle baracche e delle case in gestione dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari, potrà essere emessa ordinanza di sfratto dal prefetto.

Dette ordinanze di sfratto hanno forza di titolo esecutivo e contro di esse non è ammesso alcun ricorso od azione; la loro esecuzione è affidata agli agenti della forza pubblica.

A tutti gli effetti degli articoli 32 e 33 del citato R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, per la procedura di sfratto contro i locatori che si siano resi morosi anche di una sola mensilità, gli atti di concessione in uso degli alloggi, attualmente in vigore, sono equiparati a contratti di affitto debitamente registrati.

Art. 7.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, saranno emanate le norme per l'attuazione della presente legge.

Art. 8.

Tutti gli atti occorrenti per la cessione ed il trasferimento di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono esenti da ogni tassa di registro, bollo, ipotecaria e di concessione governativa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 agosto 1940-XVIII, n. **1290**.

Modificazione all'art. 61 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, sullo stato degli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 61 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, è abrogato e sostituito dal seguente con effetto dall'11 giugno 1940-XVIII:

« In tempo di guerra gli articoli 36, 37, 47, 51 e 53 della presente legge continuano ad aver vigore salvo che, per casi particolari, esigenze di servizio non richiedano di sospenderne l'applicazione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 agosto 1940-XVIII, n. **1291**.

Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C.R.E.M. e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I militari del C.R.E.M. provenienti dal personale di leva, compresi quelli prosciolti dalla ferma volontaria e ripristinati nel personale di leva, non possono conseguire avanzamento durante il congedo, salvo le eccezioni previste dal presente articolo ed il disposto del successivo art. 2.

In caso di richiamo alle armi i sottocapi possono conseguire una sola promozione, dopo aver prestato almeno un anno di effettivo servizio da richiamati e sempre che siano già stati promossi tutti sottocapi con ferma volontaria, della stessa categoria e specialità, aventi uguale o maggiore anzianità di grado, fatta astrazione di coloro che per qualsiasi motivo siano stati esclusi o comunque sospesi dall'avanzamento. I comuni, invece, possono ottenere una sola promozione indipendentemente dall'anzianità di classifica.

I militari del C.R.E.M. di cui al 1° comma, non in servizio, possono ottenere l'avanzamento di un solo grado, qualora abbiano prestato servizio da richiamati o in qualità di istruttori o sottoistruttori nella pre-postmarinara per almeno due anni se sottocapi ed un anno se comuni. I sottocapi non possono comunque conseguire la promozione prima di cinque anni dalla data del congedamento.

Art. 2.

In casi eccezionali può essere conferito in via straordinaria il grado di sergente, secondo capo, capo di 3ª o di 2ª o di 1ª classe nelle varie categorie e senza tener conto del grado rivestito, dell'anzianità posseduta e della categoria di provenienza, ai sottufficiali ed ai militari del C.R.E.M. provenienti dal personale di leva o da quello volontario, che siano giudicati idonei a tale conferimento per elevati titoli di studio conseguiti prima o dopo il congedo, o per comprovata speciale competenza acquisita, durante il congedo, nell'esercizio di particolari attività.

All'atto del conferimento dei gradi suindicati i sottufficiali e militari di cui al precedente comma possono, in relazione alle esigenze organiche e della mobilitazione, essere trasferiti dalla categoria di appartenenza ad altra categoria, nella quale, nel caso di richiamo alle armi, possano mettere a profitto del servizio la loro capacità professionale od i titoli di studio acquisiti.

Art. 3.

La presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII, n. 1292.

Sistemazione a matricola degli squadristi salariati di mestiere in servizio nell'Amministrazione aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, sulla sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed altri enti pubblici;

Vista la legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I salariati temporanei o giornalieri in servizio presso l'Amministrazione aeronautica adibiti a mansioni proprie degli operai specializzati o qualificati e quelli adibiti a mansioni di operai comuni o di famigli, assunti anteriormente alla data del 23 marzo 1939-XVII, che abbiano la qualifica di squadrista ed abbiano od avranno prestato servizio continuativo come salariato non di ruolo per almeno due anni, saranno sistemati in ruolo mediante nomina, nei gruppi II o III dei salariati permanenti dell'Amministrazione aeronautica, con le norme di cui agli articoli seguenti e salva l'applicazione dell'art. 3 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782.

Art. 2.

Agli effetti del computo del periodo di servizio continuativo richiesto dall'art. 1 sono considerati per intero i servizi prestati, senza soluzione di continuità presso altre Amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo, esclusa l'Amministrazione ferroviaria.

Non sono invece valutabili i servizi eventualmente prestati presso Amministrazioni diverse dalle statali.

Per i salariati temporanei, esclusi quindi i salariati giornalieri, l'allontanamento dal servizio determinato da richiamo alle armi per mobilitazione o per arruolamento volontario di guerra in Africa Orientale Italiana o in Spagna non costituisce interruzione.

Per i salariati giornalieri non costituisce interruzione ai fini del computo dei due anni di cui all'art. 1, il licenziamento per scadenza del periodo massimo di tre mesi previsto per le assunzioni in tale categoria, quando il licenziamento sia seguito da immediata riconferma.

Art. 3.

Per avvalersi del diritto alla sistemazione in ruolo gli « squadristi » dovranno inoltrare al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - regolare domanda su carta da bollo di L. 6, corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932-X, n. 1101, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il comune dal quale l'atto proviene;

2) certificato di cittadinanza italiana legalizzato dal prefetto se rilasciato dal podestà, oppure dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza o rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

3) certificato penale generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita, legalizzato del competente procuratore del Re Imperatore;

4) certificato di iscrizione di appartenenza ininterrotta al Partito Nazionale Fascista, da data anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciato dal segretario della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento e ratificato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da un Vice segretario del Partito;

5) titolo di studio in originale o copia notarile del medesimo, debitamente legalizzato, oppure certificato in carta legale, vistato dal capo dell'istituto da cui è stato rilasciato;

6) dichiarazione in carta semplice sottoscritta dall'interessato e confermata, sotto la sua personale responsabilità, dal capo dell'ufficio da cui l'interessato dipende, dalla quale

risulti il numero della tessera del Partito Nazionale Fascista dell'anno in corso e che sulla stessa è stata stampigliata, a cura della Federazione dei Fasci di combattimento la dicitura « squadrista »:

7) titoli di servizio che l'interessato ritenga di esibire nel proprio interesse.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Le domande, corredate dai documenti prescritti dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica a pena di decadenza entro sei mesi dal compimento del biennio di servizio non di ruolo richiesto dall'art. 1.

Per coloro i quali hanno compiuto detto biennio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, il termine di sei mesi decorrerà dalla data medesima.

Tuttavia, soltanto per gravi motivi è in facoltà del Ministro per l'aeronautica di concedere la reintegrazione dei termini.

Art. 4.

Per la sistemazione in ruolo degli squadristi salariati temporanei o giornalieri adibiti a mansioni proprie degli operai specializzati o qualificati, e di quelli adibiti a mansioni di operai comuni o di famigli sarà costituita, con decreto del Ministro per l'aeronautica, una Commissione presieduta da un funzionario civile di grado non inferiore al 5° dell'Amministrazione aeronautica, e della quale faranno parte quattro funzionari civili od ufficiali dell'Amministrazione aeronautica di grado non inferiore all'8°. Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario di gruppo *A* della stessa Amministrazione.

La stessa Commissione ministeriale formulerà, in applicazione dell'art. 3 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, le proposte di esclusione dai benefici previsti dalla legge stessa.

Art. 5.

Gli squadristi salariati temporanei e giornalieri adibiti a mansioni proprie degli operai specializzati o degli operai qualificati, dopo avvenuta la presentazione della domanda e dei documenti prescritti dall'art. 3 del presente decreto, saranno sottoposti, dalla Commissione ministeriale prevista dall'articolo 4, alla esecuzione di una prova pratica per poter conseguire la sistemazione nel personale salariato permanente del II gruppo (operai specializzati) di cui alla tabella n. 1, lettera *d*) allegata al regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, modificata con il R. decreto 24 luglio 1931-IX, n. 1232.

La prova pratica sarà eseguita nel mestiere effettivamente esercitato da ciascun salariato come specializzato o come qualificato durante l'ultimo biennio; ove per la natura del mestiere non fosse possibile l'esecuzione di tale prova, l'accertamento della capacità professionale sarà fatta dalla Commissione ministeriale sulla base di apposito rapporto informativo compilato dalle competenti autorità gerarchiche e con l'esame dei documenti relativi ai precedenti professionali del salariato.

Nessuna prova pratica potrà essere fatta eseguire ai salariati ai quali, in applicazione dell'art. 3 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, non fosse riconosciuta l'idoneità a conseguire la sistemazione in ruolo.

La Commissione ministeriale sulla base dei coefficienti numerici che saranno da essa stabiliti per la valutazione della capacità professionale, dei titoli professionali, delle benemerenze e dell'anzianità di servizio, assegnerà a ciascun salariato un punto complessivo di merito; a parità di punteggio la precedenza nell'ordine di elencazione sarà data al salariato che per effetto del compimento del biennio avrà acquisito con maggiore anzianità il titolo per la sistemazione a ruolo.

L'ordine di elencazione di cui al comma precedente sarà stabilito partitamente per ogni singolo mestiere inquadrabile nel II gruppo del personale salariato permanente.

I salariati specializzati e qualificati che non intendessero eseguire la prova pratica e quelli che non conseguissero l'idoneità della prova stessa o, in mancanza della prova pratica, non fossero giudicati dalla Commissione ministeriale idonei per la sistemazione nel II gruppo, saranno sistemati nel personale salariato permanente del III gruppo (operai comuni) dell'Amministrazione aeronautica.

Art. 6.

Gli squadristi salariati temporanei e giornalieri adibiti a mansioni proprie degli operai comuni e quelli di cui all'ultimo comma dell'art. 5 saranno sistemati con le norme stabilite nel terzultimo comma dello stesso articolo nel personale salariato permanente del III gruppo (operai comuni) di cui alla tabella n. 1, lettera *d*) allegata al regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, modificata con il R. decreto 24 luglio 1931-IX, n. 1232.

Art. 7.

Gli squadristi salariati temporanei e giornalieri adibiti a mansioni di famigli presso la Regia scuola di applicazione aeronautica e la Regia accademia aeronautica saranno sistemati con le norme stabilite nel terzultimo comma dell'art. 5 del presente decreto nel personale permanente del III gruppo (operai comuni famigli) di cui alla tabella 1, lettera *d*) allegata al regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, modificata con il R. decreto 24 luglio 1931-IX, n. 1232.

Art. 8.

In caso di mancanza di posti disponibili nei gruppi II e III dei salariati permanenti dell'Amministrazione aeronautica, il collocamento sarà disposto in soprannumero. Il riassorbimento avrà luogo man mano che si verificheranno le vacanze seguendo l'ordine decrescente del punto complessivo di merito attribuito in conformità degli articoli 5, 6, 7 del presente decreto.

Per il II gruppo il riassorbimento avrà luogo inoltre separatamente per ciascuno dei rami di servizio dell'Amministrazione aeronautica tra i quali i posti di organico sono stati ripartiti.

Art. 9.

I provvedimenti di sistemazione in ruolo avranno decorrenza a tutti gli effetti dal 1° luglio 1939-XVII per coloro che alla data medesima avevano compiuto il richiesto biennio di servizio, computato nei modi indicati nell'art. 2 del presente decreto.

Per coloro invece che avranno compiuto o compiranno detto periodo posteriormente al 1° luglio 1939-XVII il provvedimento di sistemazione avrà decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del biennio di servizio richiesto.

Art. 10.

La sistemazione nei posti di ruolo disponibili od in soprannumero, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, ha luogo a titolo definitivo, senza l'osservanza del periodo di prova di cui all'art. 34 del regolamento approvato con il R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni.

Art. 11.

All'atto della sistemazione nei posti di ruolo disponibili od in soprannumero ai gruppi II e III dei salariati permanenti dell'Amministrazione aeronautica, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, sarà assegnata, a titolo definitivo, una delle paghe normali stabilite, per ciascuno dei gruppi stessi, dalla tabella allegato 3° al R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, e successive modificazioni, con le norme stabilite dall'art. 15 dello stesso decreto e dagli articoli 48 e 49 del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni.

Qualora l'ammontare lordo della paga assegnata a termini del precedente comma e dell'aggiunta di famiglia sia inferiore all'ammontare lordo della paga e dell'aggiunta di famiglia in godimento alla data della sistemazione anche in soprannumero, la eccedenza sarà conservata a titolo di assegno personale non utile a pensione.

Agli squadristi sistemati anche in soprannumero sarà inoltre conservato l'eventuale assegno personale di cui all'art. 14 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, o la residuale quota della indennità di caro-viveri di cui all'art. 15 della legge medesima, ai quali assegni continueranno ad applicarsi le disposizioni in detti articoli previste.

Il trattamento complessivamante dovuto ai termini dei precedenti commi non potrà tuttavia superare quello risultante dalla attribuzione della paga massima normale del gruppo in cui avviene la sistemazione e dell'aggiunta di famiglia.

Il servizio prestato nella posizione di soprannumero sarà utile per intero agli effetti del computo dei periodi di tempo stabiliti per gli aumenti periodici di paga.

Art. 12.

Qualora il personale non di ruolo avente titolo alla sistemazione ai sensi dell'art. 1 delle precedenti norme, non possa conseguire la sistemazione presso l'Amministrazione aeronautica per mancanza della categoria cui il personale in questione può aspirare, in relazione alla qualifica di mestiere ed alle mansioni esercitate, il personale medesimo può ottenere tale sistemazione presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, all'infuori dell'Amministrazione ferroviaria.

A tal fine gli interessati dovranno presentare nel termine stabilito dal precedente art. 3 apposita domanda all'Amministrazione aeronautica, che provvederà a trasmetterla alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esame e le determinazioni dell'apposita Commissione, corredata dei rapporti e delle notizie che la Commissione stessa stabilirà.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 69. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 luglio 1940-XVIII, n. 1293.

Modificazione all'art. 172 del regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 30 novembre 1930-IX, n. 1629.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925-III, n. 383, relativo alla costituzione di un Corpo agenti di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930-IX, n. 1629, col quale venne approvato il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto col Ministro per la finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 172 del vigente regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 30 novembre 1930-IX, n. 1629, è aggiunto il seguente comma:

« Sono escluse dai riparti suddetti le retribuzioni spettanti agli agenti di pubblica sicurezza comandati fuori sede per i servizi di cui al n. 1 lettera *C* dell'articolo precedente ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 74. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 agosto 1940-XVIII, n. 1294.

Aggregazione del comune di Montecatini di Val di Nievole a quello di Montecatini Terme e rettifica di confine col comune di Pieve a Nievole.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le domande avanzate dai commissari prefettizi per la temporanea amministrazione dei comuni di Montecatini Terme e di Montecatini di Val di Nievole, nonchè dal podestà di Pieve a Nievole, dirette ad ottenere l'aggregazione al primo Comune del secondo e la contemporanea rettifica del suo confine col terzo in conformità di progetto planimetrico vistato dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Pistoia;

Vedute le relative deliberazioni 23 e 24 settembre 1939-XVII del commissario prefettizio per il comune di Montecatini Terme, 30 detto mese e 8 febbraio 1940-XVIII del commissario prefettizio per il comune di Montecatini di Val di Nievole e 26 settembre 1939-XVII del podestà di Pieve a Nievole;

Veduti i pareri favorevoli espressi dal Rettorato della provincia di Pistoia nelle sedute del 29 novembre 1939-XVIII e 12 giugno 1940-XVIII;

Udito il Consiglio di Stato - Sezione prima - il cui parere in data 25 giugno 1940-XVIII, si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 30, 32 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Montecatini di Val di Nievole è aggregato a quello di Montecatini Terme.

Il confine fra l'ampliato comune di Montecatini Terme e quello di Pieve a Nievole è rettificato in conformità del surriferito progetto planimetrico, il quale, vidimato d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 75. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 luglio 1940-XVIII, n. **1295.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Dante Alighieri » di Roma.

N. 1295. R. decreto 30 luglio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Dante Aligheri » di Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 luglio 1940-XVIII, n. **1296.**

Sostituzione dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari di Biella.

N. 1296. R. decreto 30 luglio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene sostituito lo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari di Biella, approvato con R. decreto 2 maggio 1909.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 luglio 1940-XVIII, n. **1297.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della diminuzione della dote beneficiaria della parrocchia di Santa Maria dell'Itria od Odigitria, in frazione Nunziata del comune di Mascali (Catania).

N. 1297. R. decreto 30 luglio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Acireale in data 28 dicembre 1932-XI, relativo alla diminuzione della dote beneficiaria della parrocchia di Santa Maria dell'Itria od Odigitria, in frazione Nunziata del comune di Mascali (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 luglio 1940-XVIII, n. **1298.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio Abate e della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo, in Cattolica Eraclea (Agrigento).

N. 1298. R. decreto 30 luglio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 1° settembre 1939-XVII, integrato con altro di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di S. Antonio Abate e della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo, in Cattolica Eraclea (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 13 agosto 1940-XVIII, n. **1299.**

Istituzione di un secondo posto di quarto cancelliere presso la Regia ambasciata in Berlino.

N. 1299. R. decreto 13 agosto 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un secondo posto di quarto cancelliere presso la Regia ambasciata in Berlino.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1940-XVIII

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1940-XVIII.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Caltanissetta e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939, n. 159, che ha convertito in legge con modificazioni il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, col quale veniva nominato il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Caltanissetta;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina di un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria del Consorzio stesso;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Caltanissetta è sciolto e l'avv. Ferdinando Trigona della Floresta è nominato commissario governativo del Consorzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 settembre 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(3644)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 13 settembre 1940-XVIII, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856, concernente norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra.

(3659)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il 7 settembre 1940-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Valfloriana in provincia di Trento.

(3645)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 16 agosto 1940-XVIII, concernente la sottoposizione a sequestro della Società Anonima Italiana Fenwich, con sede a Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1940-XVIII, la denominazione della società stessa deve intendersi rettificata in: « Fenwich S. A. ».

(3666)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Classificazione dei prodotti e delle opere per le quali può essere chiesta la iscrizione nell'Albo ufficiale delle ditte fornitrici della Regia aeronautica.

E' stata approvata la nuova classificazione in gruppi ed in voci dei prodotti e delle opere per le quali può essere chiesta la iscrizione sull'Albo ufficiale delle ditte idonee ad assumere forniture per l'Amministrazione aeronautica che qui di seguito viene riprodotta e che sostituisce a tutti gli effetti l'elenco allegato alla determinazione ministeriale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1937-XV, n. 271.

Classificazione in gruppi ed in voci dei prodotti e delle opere per le quali può essere richiesta l'inscrizione sull'Albo ufficiale delle ditte idonee ad assumere forniture per l'Amministrazione aeronautica.

SUDDIVISIONE IN GRUPPI

GRUPPO A — *Costruzione aeromobili, motori e loro parti.*
» B — *Riparazione aeromobili, motori e loro parti.*
» C — *Dispositivi di bordo vari.*
» D — *Armamento aeronautico: armi, loro installazioni, munizionamento.*
» E — *Strumenti di bordo ed apparecchi scientifici.*
» F — *Materiale ed apparecchi fotografici, cinematografici, ottica varia.*
» G — *Materiale radio ed apparecchi elettrici.*
» H — *Impianti a terra, mezzi di lavoro, utensili.*
» I — *Manufatti per usi vari.*
» K — *Legnami.*
» L — *Materie prime, materiali di consumo speciale per aviazione e servizi connessi.*
» M — *Materiale automobilistico.*
» N — *Materiale marino.*
» O — *Semilavorati e lavorazioni varie.*
» P — *Materiale pompieristico e per parchi incendi.*
» Q — *Carburanti, lubrificanti e correttivi.*
» R — *Vestiario.*
» S — *Materiali ed oggetti di casermaggio.*
» T — *Viveri.*
» U — *Materiale sanitario.*

SUDDIVISIONE DEI GRUPPI IN VOCI

GRUPPO A — *Costruzione aeromobili, motori e loro parti.*

A 1 — Aeroplani ed idrovolanti.
A 2 — Veleggiatori.
A 3 — Parti di aeroplani ed idrovolanti.
A 4 — Carrelli d'atterramento, ruote, freni, ammortizzatori, accessori per carrelli, cordoni elastici per carrelli.
A 5 — Accessori per aeroplani ed idrovolanti.
A 6 — Motori d'aviazione.
A 7 — Parti di motori d'aviazione.
A 8 — Accessori vari per motori d'aviazione.
A 9 — Carburatori ed iniettori, tubazioni flessibili per carburanti e lubrificanti.
A 10 — Eliche (in legno o metallo od altri materiali).
A 11 — Radiatori, serbatoi e parzializzatori.
A 12 — Accessori per radiatori e serbatoi.
A 13 — Dispositivi d'avviamento, bombole.
A 14 — Rivestimento protettivo serbatoi.
A 15 — Fili Bowden completo di guaina, tiranti lenticolari per cellule o impennaggi.
A 16 — Tele di lino e di cotone makò per rivestimento alare.
A 17 — Filati di cotone, lino ramiè semplici e tubolari per trapunto e cucitura rivestimento alare.
A 18 — Pneumatici d'aeroplano.

GRUPPO B — *Riparazione aeromobili, motori e loro parti.*

B 1 — Aeroplani, idrovolanti e veleggiatori.
B 2 — Parti di aeroplani, idrovolanti e loro accessori.
B 3 — Motori d'aviazione.
B 4 — Parti di motori e loro accessori.
B 5 — Eliche (in legno o metallo od altri materiali).
B 6 — Radiatori, serbatoi e loro accessori, parzializzatori.
B 7 — Dispositivi d'avviamento, bombole.

GRUPPO C — *Dispositivi di bordo vari.*

C 1 — Pompe meccaniche d'alimentazione.
C 2 — Pompe a mano, pompe a travaso e a rifornimento.
C 3 — Rubinetti, filtri.

C 4 — Paracadute.
C 5 — Valigie per detti.
C 6 — Aerorifornitori.
C 7 — Bretelle per pilota ed osservatore.
C 8 — Recipienti vari per aerorifornitori.
C 9 — Dispositivi antivibranti.
C 10 — Dispositivi antighiaccio.
C 11 — Telecomandi.

GRUPPO D — *Armamento aeronautico, armi, loro installazioni, munizionamento.*

D 1 — Mitragliatrici e cannoncini per aerei.
D 2 — Parti di mitragliatrici e cannoncini per aerei.
D 3 — Torrette per mitragliatrici.
D 4 — Parti di torrette per mitragliatrici.
D 5 — Armi portatili.
D 6 — Parti di armi portatili.
D 7 — Buffetterie per armi portatili.
D 8 — Munizioni per armi portatili.
D 9 — Dispositivi di sincronizzazione.
D 10 — Dispositivi comando sgancio bombe, meccanici, elettrici e pneumatici (quadri e gruppi comando).
D 11 — Porta bombe, spezzoniere, congegni di sgancio bombe, meccanici, elettrici e pneumatici.
D 12 — Congegni ottici di puntamento.
D 13 — Congegni meccanici di puntamento.
D 14 — Accessori per armamento.
D 15 — Installazioni speciali di armamento.
D 16 — Siluri.
D 17 — Involucri per bombe.
D 18 — Spolette per bombe.
D 19 — Detonatori per bombe.
D 20 — Governali, fasce ed altri particolari per bombe.
D 21 — Cartucce, proiettili e loro parti.
D 22 — Esplosivi vari.
D 23 — Caricamento esplosivi.
D 24 — Sostanze chimiche nebbiogene.
D 25 — Artifici illuminanti, da segnalazione e vari.
D 26 — Strumenti per misure balistiche.

GRUPPO E — *Strumenti di bordo ed apparecchi scientifici.*

E 1 — Strumenti altimetrici ed anemometrici.
E 2 — Riparazione strumenti di bordo ed apparecchi scientifici.
E 3 — Strumenti geofisici.
E 4 — Contagiri e relative trasmissioni.
E 5 — Indicatore di livello.
E 6 — Manometri.
E 7 — Bussole.
E 8 — Orologi e cronogiri.
E 9 — Depressori e quadretti distributori.
E 10 — Barografi, cartine per detti ed accessori.
E 11 — Termometri, teletermometri elettrici e termostati.
E 12 — Impianti inalatori d'ossigeno ed accessori.
E 13 — Strumenti giroscopici.
E 14 — Strumenti per meteorologia e loro accessori, palloni piloti e palloni sonda.
E 15 — Strumenti registratori e di misura.
E 16 — Calcolatori di rotta, regoli, sestanti.
E 17 — Autopiloti.
E 18 — Cruscotti antivibranti.
E 19. — Flussometri.
E 20 — Segnalatori.
E 21 — Estintori per apparecchi e loro cariche.

GRUPPO F — *Materiale ed apparecchi fotografici, cinematografici, ottica varia.*

F 1 — Apparecchi fotografici e cinematografici di bordo e vari.
F 2 — Accessori per installazioni fotografiche di bordo.
F 3 — Apparecchi da laboratorio.
F 4 — Materiale sensibile.
F 5 — Prodotti chimici per uso fotografico.
F 6 — Restitutori aerofotogrammetrici.
F 7 — Binocoli, stereoscopi e strumenti ottici vari.

GRUPPO G — *Materiale radio ed apparecchi elettrici.*

G 1 — Dinamo, alternatori, motori, trasformatori, raddrizzatori e macchine elettriche varie.
G 2 — Accumulatori.
G 3 — Conduttori elettrici, cavi elettrici normali e cavi elettrici schermati.
G 4 — Impianti elettrici ed accessori.
G 5 — Telegrafi ed accessori.
G 6 — Telefoni ed accessori.
G 7 — Telescriventi ed accessori.
G 8 — Apparati radio-elettrici.
G 9 — Apparecchiature per impianti radio-elettrici.
G 10 — Aerofari, fanali per aeronavigazione, proiettori, segnali per voli notturni, fanalerie.
G 11 — Pile elettriche.
G 12 — Lampade elettriche.
G 13 — Gruppi elettrogeni fissi e mobili.
G 14 — Apparecchiature elettriche.
G 15 — Valvole termoioniche.
G 16 — Materiale dielettrico.
G 17 — Dispositivi per la partenza e l'atterramento in presenza di nebbia.

GRUPPO H — *Impianti a terra, mezzi di lavoro e utensili.*

H 1 — Freni per prova motori, banchi prova motori.
H 2 — Motopompe con motore elettrico e con motore a scoppio, elettrocompressori, motocompressori.
H 3 — Apparati motori per impianti a terra, loro parti ed accessori.
H 4 — Materiale ferroviario.
H 5 — Carri, carrelli, mezzi di trasporto, loro parti ed accessori.
H 6 — Scale aeree.
H 7 — Apparecchi di sollevamento.
H 8 — Macchine utensili per la lavorazione dei metalli.
H 9 — Punte da trapani.
H 10 — Strumenti fabbrili.
H 11 — Lame per seghe.
H 12 — Lime e raspe.
H 13 — Maschi e madreviti.
H 14 — Mole di smeriglio e vari.
H 15 — Pietre mole.
H 16 — Pasta per temperare e rigenerare metalli.
H 17 — Crogiuoli.
H 18 — Cinghie e funi per trasmissioni.
H 19 — Scovoli, spazzole, pennelli e pennellesse.
H 20 — Impianti per saldature autogene ed elettriche.
H 21 — Banchi da falegname e da meccanico.
H 22 — Fornelli di riscaldamento.
H 23 — Impianti per il carico, la conservazione e l'erogazione dei carburanti e miscele e dei lubrificanti.
H 24 — Attrezzature per verniciature a spruzzo.
H 25 — Orologi di controllo, ecc.
H 26 — Borse, astucci e loro accessori.
H 27 — Utensileria normale per meccanici.
H 28 — Utensileria normale per falegnami.
H 29 — Strumenti di misura e controllo per meccanici.
H 30 — Macchine per la lavorazione del legno.
H 31 — Macchine per la lavorazione latta e lamiera.
H 32 — Impianti pesature.
H 33 — Cuscinetti a sfere.
H 34 — Apparecchiatura per nichelatura, cromatura, ecc.
H 35 — Banchi prova per strumenti di bordo.

GRUPPO I — *Manufatti per usi vari.*

I 1 — Cassoni per apparecchi, casse per motori, casse per eliche e materiale d'armamento.
I 2 — Manufatti vari in legno o ferro e misti.
I 3 — Manufatti vari in istoffa od altri materiali.
I 4 — Materiali per imballaggio.
I 5 — Manufatti in materie plastiche opache.

GRUPPO K — *Legnami.*

K 1 — Legnami indigeni: abete, noce, faggio, pioppo, frassino, olmo, ecc.
K 2 — Legnami esotici: spruce, mogano, cedro, oregon, teak, ecc.
K 3 — Legnami compensati: betulla del Canadà, betulla europea, faggio, pioppo, ecc.
K 4 — Legni migliorati.
K 5 — Legnami extra leggeri vari.

GRUPPO L — *Materie prime, materiali di consumo speciale per aviazione e servizi connessi.*

L 1 — Ghisa in pani.
L 2 — Bronzo in lingotti.
L 3 — Piombo in pani.
L 4 — Stagno.
L 5 — Zinco in pani.
L 6 — Antimonio.
L 7 — Leghe antifrizioni.
L 8 — Metalli e leghe leggere ed extra leggere grezzi.
L 9 — Metalli diversi grezzi.
L 10 — Colori, vernici a smalto (di vari colori) e varie.
L 11 — Vernici a finire (flatting, vernici a spirito).
L 12 — Vernici ad olio, sottomarine, stucchi ed olii per dette.
L 13 — Vernici speciali per aviazione (emaillite, ecc.).
L 14 — Vernici antiruggini.
L 15 — Vernici alla nitrocellulosa.
L 16 — Manichette di tessuto, guarniture diverse.
L 17 — Stoppa, stracci di tela, di cotone, ritagli, ecc.
L 18 — Preparati per pulire i metalli.
L 19 — Piombaggini.
L 20 — Prodotti chimici vari (acidi, sali, acetone, acquaragia, ammonio, ecc.).
L 21 — Ossigeno, gas vari (idrogeno, C02), acetilene disciolto; fumogeni (tetracloruro di titanio, pentacloruro di antimonio).
L 22 — Corde e cavi di acciaio.
L 23 — Tenditori (esclusi quelli per uso vario), minuterie metalliche.
L 24 — Feltri.
L 25 — Fettuccia seghettata di tela, lino, ecc.
L 26 — Sete e rayon.
L 27 — Tela di cotone.
L 28 — Tela di lino.
L 29 — Tela di juta e canapa.
L 30 — Cuoio e surrogati, pelli di daino, spugne.
L 31 — Spaghi e cordami.
L 32 — Gomma lacca, borace.
L 33 — Colle diverse.
L 34 — Gomma elastica.
L 35 — Tubi di gomma.
L 36 — Nastro isolante, nastri gommati e spigati.
L 37 — Tele e carte vetrate, smerigliate ed affini.
L 38 — Alluminio in polvere.
L 39 — Vellumoide.
L 40 — Feltro per guarnizione ed imballaggio.
L 41 — Mastici e stucchi.
L 42 — Ebanite in lastre e bastoni.
L 43 — Vetri e cristalli normali e di sicurezza.
L 44 — Materiale plastico trasparente.
L 45 — Fibra in lastra e bastoni.
L 46 — Celluloide in fogli, acetato di cellulosa.

GRUPPO M — *Materiale automobilistico.*

M 1 — Automobili.
M 2 — Autocarri normali e speciali.
M 3 — Furgoni e carri rimorchio, trattrici, ecc.
M 4 — Motociclette.
M 5 — Biciclette.
M 6 — Parti di ricambio.
M 7 — Carrozzerie.
M 8 — Accessori.
M 9 — Riparazioni.
M 10 — Pneumatici per auto, moto e cicli.

GRUPPO N — *Materiale marino.*

N 1 — Motoscafi (costruzione e riparazione).
N 2 — Imbarcazioni (costruzione e riparazione).
N 3 — Galleggianti diversi, parti ed accessori.
N 4 — Motori marini.
N 5 — Parti ed accessori per motori marini.
N 6 — Attrezzature ed accessori per imbarcazioni.

GRUPPO O — *Semilavorati e lavorazioni varie.*

O 1 — Lamiere di acciaio comune.
O 2 — Lamiere di acciaio speciale per aviazione.
O 3 — Laminati di acciaio ad elevata resistenza.
O 4 — Laminati di acciaio zincati.
O 5 — Latta.
O 6 — Acciaio fucinato.
O 7 — Acciai speciali.
O 8 — Acciaio al carbonio per utensili.
O 9 — Acciai rapidi ed indeformabili per utensili.
O 10 — Rame, ottone, bronzo, muntz-metal in lamiere, verghe e fili.
O 11 — Zinco laminato.
O 12 — Piombo in lastre e tubi.
O 13 — Alluminio e sue leghe in semilavorati (lamiere, tubi, profilati, nastri, ecc.).
O 14 — Filo di ferro.
O 15 — Filo di acciaio ed armonico.
O 16 — Semilavorati in leghe extraleggere (lamiere, tubi, profilati, nastri ecc.).
O 17 — Rondelle, rondelle Grower.
O 18 — Tubi di acciaio.
O 19 — Tubi di rame, ottone, muntz-metal.
O 20 — Tubi metallici flessibili.
O 21 — Tubi e getti in ghisa.
O 22 — Getti di acciaio.
O 23 — Getti di ottone, di bronzo ed altri metalli o leghe.
O 24 — Ferro forgiato, stampato e profilato.
O 25 — Getti di alluminio e leghe leggere.
O 26 — Getti in leghe extraleggere.
O 27 — Lamiere di duralluminio, avional ed affini.
O 28 — Chiavarde, chiavardette, pernotti e bulloneria varia.
O 29 — Chiodi e viti, ferramenta e chincaglieria.
O 30 — Nastri di ferro e di acciaio laminato a freddo.
O 31 — Lamierini magnetici.
O 32 — Forgiatura, stampatura e tempera di metalli.
O 33 — Amianto e suoi prodotti.
O 34 — Materiali refrattari.
O 35 — Materiali coibenti.
O 36 — Opere cromate, metallizzate, nichelate, ecc.
O 37 — Leghe al berillio.
O 38 — Opere saldate.

GRUPPO P — *Materiale pompieristico e per parchi incendi.*

P 1 — Estintori da incendio e relative cariche.
P 2 — Accessori per estintori.
P 3 — Carri a naspo per manichette.
P 4 — Materiali vari per parchi incendi.
P 5 — Materiali ed accessori per pompieri.

GRUPPO Q — *Carburanti, lubrificanti e correttivi.*

Q 1 — Benzina avio, auto e petrolio.
Q 2 — Benzolo.
Q 3 — Olii minerali lubrificanti, grassi e vaseline.
Q 4 — Olio di ricino.
Q 5 — Rigenerazione di olii lubrificanti.
Q 6 — Fusti metallici per carburanti e lubrificanti.
Q 7 — Accessori del servizio carburanti e lubrificanti (serbatoi, impianti di sicurezza per liquidi, pompe misuratrici, ecc.).
Q 8 — Alcool.
Q 9 — Antidetonanti.
Q 10 — Miscelatori ed etilizzatori.

GRUPPO R — *Vestiario.*

R 1 — Oggetti confezionati a maglia: calze di cotone, guanti bianchi di cotone, farsetti bianchi di lana e cotone.
R 2 — Oggetti confezionati in canapa: corregge per pantaloni, corregge porta coperte.
R 3 — Oggetti confezionati di tessuti di lana: flanella per fasce addominali, coperte di lana.
R 4 — Oggetti confezionati in tela olonetta: camiciotti da fatica, pantaloni da fatica.
R 5 — Oggetti confezionati in ferro stagnato o in alluminio: serie individuale da rancio (gamellino, piatto, bicchiere, cucchiaio, forchetta, ecc.).
R 6 — Oggetti confezionati in setole e tribolo: spazzole da panno, spazzole da scarpe, spazzole da capelli, spazzolini da denti.
R 7 — Panno grigio-azzurro per divise avieri, per cappotti e per fasce a gambali, panno kakì.
R 8 — Tela grigio-azzurra per tenuta da lavoro, tela kakì.
R 9 — Tela grigio-azzurra per camicia.
R 10 — Tela grigio-azzurra per fodere.
R 11 — Tela baseno per mutande, tela per asciugatoi, tela per sacchetti e biancheria.
R 12 — Canapina da rinforzo.
R 13 — Fustagno per combinazioni da volo.
R 14 — Panno albagio.
R 15 — Bottoni vari in ottone e metallo dorato per divise sottufficiali ed avieri.
R 16 — Distintivi vari in metallo dorato per specialista e per grande uniforme.
R 17 — Piastrini e medaglioncini di riconoscimento.
R 18 — Stellette metalliche.
R 19 — Fregi vari ricamati in lana e cotone setificato.
R 20 — Oggetti confezionati in tela gommata.
R 21 — Macchine, attrezzi ed utensili per sartoria e per laboratorio da calzolaio.

GRUPPO S — *Materiali ed oggetti di casermaggio.*

S 1 — Mobili ed arredamenti in legno per alloggi, uffici, mense e refettori, aule scolastiche, circoli e sale convegno, cooperative avieri, corpi di guardia, magazzini, ecc.
S 2 — Biliardi ed accessori.
S 3 — Mobili ed arredamenti metallici per alloggi, uffici, mense, aule scolastiche, circoli e sale convegno, cooperative avieri, dormitori truppa, magazzini, ecc.
S 4 — Casseforti, armadi e cassette di sicurezza, classificatori, schedari, ecc.
S 5 — Macchine da scrivere, macchine contabili e statistiche, duplicatori, ecc.
S 6 — Bilancie, stadere, misure di lunghezza, di capacità, ecc.
S 7 — Impianti frigoriferi, ghiacciaie, ecc.
S 8 — Impianti, macchine ed attrezzi per panificazione.
S 9 — Macchine ed attrezzi vari per bars, cooperative avieri, aeroprovvide, ecc. (macchine da caffè espresso, dosatori, macchine affettatrici, registratori di cassa, ecc.).
S 10 — Tende, copertoni, ecc.
S 11 — Tappezzerie ed affini (tendaggi, tappeti, guide, scendiletti, zanzariere, tulle per dette, ecc.).
S 12 — Coperte e copriletti.
S 13 — Biancheria da letto ed affine (lenzuola, fodere, federe, tralicci per materassi, per guanciali e per paglericci, teli portamaterassi, tele di lino, di cotone, di canapa, ecc.).
S 14 — Materassi e guanciali (materassi e guanciali di lana e di crine animale o di crine vegetale, lana per materassi, crine animale, crine vegetale, ecc.).
S 15 — Biancheria per mense e cucine (tovaglie, tovaglioli, canavacci, asciugamani, grembiuli per cucine, combinazioni per cucinieri, tovagliati di lino, di canapa, ecc.).
S 16 — Oggetti di cristallo, mezzo cristallo e vetro.
S 17 — Oggetti di porcellana e maiolica.
S 18 — Posateria e vasellame di metallo per mense ufficiali e sottufficiali (alpacca, metallo argentato, acciaio inossidabile).
S 19 — Posateria e serie da rancio per mense truppa ed operai (alluminio o ferro stagnato).
S 20 — Cappelli di paglia.
S 21 — Materiale da cucina (casseruole, caldaie, marmitte, mestoli, tegami, casse di cottura, caffettiere, cucine da campo, ecc.) e macchine ausiliarie per cucina (tritacarne, macinini, torrefattori per caffè, macchine pelapatate, macchine lavapiatti, ecc.).
S 22 — Saponi.
S 23 — Scarpe a suola di gomma e di corda.
S 24 — Giubbetti salvagente.
S 25 — Indumenti di gomma per scivolisti, scafandri, stivaloni, impermeabili, ecc.
S 26 — Indumenti e maschere antigas.
S 27 — Bandiere e insegne, gagliardetti, drappelle per trombe, cordoniere per trombe, ecc.
S 28 — Strumenti musicali.
S 29 — Indumenti da volo, di lana, tela, fustagno, termo-elettrici, ecc.; combinazioni per specialisti, indumenti speciali per autisti e motociclisti, caschi di protezione, indumenti di lana per scivolisti, ecc.

GRUPPO T — *Viveri.*

T 1 — Generi alimentari normali.
T 2 — Generi conservati.
T 3 — Galletta.
T 4 — Generi speciali.

GRUPPO U — *Materiale sanitario.*

U 1 — Medicinali.
U 2 — Apparecchi scientifici.
U 3 — Materiale chirurgico.
U 4 — Disinfettanti.
U 5 — Materiale sanitario vario.
U 6 — Materiale di medicazione.
U 7 — Tende per infermerie.
U 8 — Materiale religioso.
U 9 — Materiale sussidiario (bombole d'ossigeno, pompe per disinfenzioni, pompe per irrorazione bonificanti, mezzi di illuminazione, ecc.).
U 10 — Cassette per gassati complete di materiale per bonifica umana.
U 11 — Cloruro calce, Siclor, Amuchina, tetracloruro di carbonio.

(3610)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Ovile sardo di Cagliari ad acquistare una tenuta

Con R. decreto 6 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 3 settembre 1940-XVIII, registro 16, foglio 66, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, l'Ovile sardo di Cagliari viene autorizzato a procedere all'acquisto della tenuta S. Gemiliano in comune di Monastir (Cagliari).

(3660)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita

Elenco N. 2

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 %	153121	340 —	Denari Luigi e Vittoria in Festa Giuseppe di Francesco e prole nascitura da Giacosa *Cristina* fu Bernardino, moglie di Denari Francesco, tutti dom. a Pinerolo (Torino), eredi indivisi di Giacosa Bernardino fu Domenico, con usufrutto vitalizio a Giacosa *Cristina* fu Bernardino, moglie di Denari Francesco.	Denari Luigi e Vittoria in Festa Giuseppe di Francesco e prole nascitura da Giacosa *Maddalena-Cristina* fu Bernardino, moglie di Denari Francesco, tutti dom. a Pinerolo (Torino), eredi indivisi di Giacosa Bernardino fu Domenico, con usufrutto vitalizio a Giacosa *Maddalena-Cristina* fu Bernardino, moglie di Denari Francesco.
Cons. 3,50 % (1906)	845790	56 —	Ferrari Luciano, Maria e Teresa fu Armando, minori sotto la patria potestà della madre Morgia *Elmelina* di Ermete vedova Ferrari Armando, dom. in Anagni (Frosinone), con usufrutto a Morgia *Elmelina* di Ermete ved. Ferrari Armando, dom. in Anagni (Frosinone).	Ferrari Luciano, Maria e Teresa fu Armando, minori sotto la patria potestà della madre Morgia *Elmina* di Ermete ved. Ferrari Armando, dom. in Anagni (Frosinone), con usufrutto a Morgia *Elmina* di Ermete vedova di Ferrari Armando, dom. in Anagni (Frosinone).
P. R. 3,50 % (1934)	73160	42 —	Bertuletti *Domenico* fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Bertuletti Giuseppe di Pietro, dom. a Gandellino (Bergamo).	Beruletti *Domenica* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Rendita 5 %	168331	52 —	Ragazzi *Vittorio* e Attilio fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Bossi Adelaide ved. Ragazzi, dom. a Napoli.	Ragazzi *Vittore* e Attilio fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Bossi Adelaide ved. Ragazzi, dom. a Napoli.
Id.	168329	100 —	Ragazzi *Vittorio* fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Bossi Adelaide ved. Ragazzi, dom. a Napoli.	Ragazzi *Vittore* fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Bossi Adelaide ved. Ragazzi, dom. a Napoli.
P. R. 3,50 %	157912	805 —	Tomasoni Angelo fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre *Alimononti* Rosa ved. Tomasoni, dom. a Romano di Lombardia (Bergamo).	Tomasoni Angelo fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre *Alimonti* Rosa ved. Tomasoni, dom. a Romano di Lombardia (Bergamo).
P. R. 3,50 % (1934)	168607	430,50	Inchingalo Aldo fu Romolo, minore sotto la patria potestà della madre *Lupi Ermenegilda-Giulietta* ved. Inchingalo Romolo, dom. in Alessandria.	Inchingalo Aldo fu Romolo, minore sotto la patria potestà della madre *Luppi Giulia-Adelaide-Erminia-Maria* ved. Inchingalo Romolo, dom. in Alessandria.
Rendita 5 % P. R. 5 %	169811 5530	5750 — 250 —	Artusio Piero fu Giovanni, dom. a Saluzzo (Cuneo), con usufrutto a *Fornasero Emilia* di Giacomo, vedova Artusio, finchè dura lo stato vedovile, dom. a Saluzzo (Cuneo).	Artusio Piero fu Giovanni, dom. a Saluzzo (Cuneo), con usufrutto a *Fornero Erminia-Maria* di Giacomo, vedova Artusio, finchè dura lo stato vedovile, dom. a Saluzzo (Cuneo).
Rendita 5 %	12137	1200 —	Malvezzi Campeggi Maria-Pia fu Girolamo, moglie di Marini D'Armenia *Antonio* fu Nicola, dom. a Bologna, vincolato come dote della titolare.	Malvezzi Campeggi Maria-Pia fu Girolamo, moglie di Marini D'Armenia *Biagio-Antonio* fu Nicola, dom. a Bologna, vincolato come dote della titolare.
P Naz. 4,50 %	9803	45 —	Grismondi Emilia fu Vittorio e fu Borghi Eufrasia *nubile* dom. a Menaggio (Como).	Grismondi Emilia fu Vittorio *minore sotto la tutela di Pertusati Gaetano* fu Natale, dom. in Menaggio (Como).
Cons. 3,50 % (1906)	160601 673751	28 — 49 —	Formentini Ciro di *Giuseppe-Luigi*, dom. in Aulla (Carrara), ipotecata a favore dell'Amministrazione delle poste dello Stato per la cauzione dovuta dal titolare nella sua qualità di contabile.	Formentini Ciro di *Luigi-Giuseppe*, dom. in Aulla (Carrara), ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	1112[illegible]	28 —	*Iolfido Vincenzo* fu Angelo, dom. in Gioiosa Ionica Marina (Reggio Calabria).	*Iorfida Francesco-Vincenzo* fu Angelo, dom. in Gioiosa Ionica Marina (Reggio Calabria).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	8874	24,50	*Tolfida Vincenzo* fu Angelo, dom. in Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria).	*Iorfida Francesco-Vincenzo* fu Angelo, ecc., come contro.
Id.	264501	150,50	Garibaldi Giuseppe fu Antonio, dom. in Ventimiglia Alta (Imperia), con usufrutto vitalizio a *Mennier* Giovanni fu Carlo, dom. a Roquebrune Cap Martin (Francia).	Come contro, con usufrutto vitalizio a *Meunier* Giovanni fu Carlo, dom. a Roquebrune Cap Martin (Francia).
P. R. 3,50 % (1934)	31758	1.400 —	Magretti Giacomina fu Paolo, moglie di Sioli Ernesto di Angelo, dom. a Milano, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Borghi *Ernesta* fu Luigi vedova di Magretti Paolo.	Magretti Giacomina fu Paolo, moglie di Sioli Ernesto di Angelo, dom. a Milano, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Borghi *Antonia* fu Luigi vedova di Magretti Paolo.
Id.	59612	1.400 —	Magretti Piero di Augusto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Borghi *Ernesta* fu Luigi ved. Magretti Paolo.	Come contro, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Borghi *Antonia* fu Luigi vedova Magretti Paolo.
Id.	32301	2.395 —	Magretti Stefania fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Borghi *Ernesta* fu Luigi ved. Magretti Paolo, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Borghi *Ernesta* fu Luigi ved. Magretti Paolo.	Magretti Stefania fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Borghi *Antonia* fu Luigi ved. Magretti Paolo, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Borghi *Antonia* fu Luigi ved. Magretti Paolo.
Id.	287491	1.029 —	*Beltrami* Virginia fu Pietro ved. Tagliacarne, interdetta sotto la tutela di Spinola Ernesto, dom. in Castelnuovo Scrivia (Alessandria).	*Beltrame* Virginia fu Pietro, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	180983	10.927 —	Calvo *Battista* fu Luigi dom. in Firenze, vincolato di usufrutto.	Calvo *Gaspare-Filippo-Carlo Giov.-Battista* fu Luigi, dom. in Firenze, vincolato di usufrutto.
P. N. 4,50 %	12828	3.150 —	Osnaghi *Alfredo* di Antonio dom. a Milano, ipotecata per la cauzione che il titolare è tenuto a prestare personalmente a pena di decadenza per l'esercizio della professione di agente di cambio.	Osnaghi *Francesco-Alfredo* di Antonio, ecc., come contro.
Buono del Tesoro 1940	Serie 3ª 24	Capitale 1.000 —	Mele *Rita* di Alessandro, minore sotto la patria potestà del padre.	Mele *Margherita* di Alessandro, minore sotto la patria potestà del padre.
Cons. 3,50 %	9959	98 —	*Balocca Anna*, nubile del vivente Luigi-Eugenio, dom. a Torino, vincolato per rappresentare la somma di L. 1600. Parte della dote di L. 2000.	*Balocco Maria-Teresa-Anna*, nubile del vivente Luigi-Eugenio, dom. a Torino, vincolato, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	163202	750 —	Gastaldi Paolo di Alfonso, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Roma, con usufrutto vitalizio cong. e cumulat. a favore di Gastaldi Alfonso fu Giacinto e *Geromia Antonietta* di Luigi, dom. a Roma.	Come contro, con usufrutto vitalizio cong. e cumulat. a favore di Gastaldi Alfonso fu Giacinto e *Geromin Teresa-Antonia* di Luigi, dom. a Roma.
Buono del Tesoro (1940)	Serie 3ª 2317	Capitale 5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	Serie 5ª 3101	4.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. (1941)	Serie 9ª 1114	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	523006	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	523007	210 —	Pieri *Vittoria* fu Bartolomeo, moglie di *Paolo-Davide Consigliere*, dom. a Genova.	Pieri *Paola-Vittoria* fu Bartolomeo, moglie di *Consigliere Antonio-Paolo vulgo Paolo*, dom. a Genova.
Id.	157245	794,50	Pieri Paola-Vittoria di Bartolomeo, moglie di Paolo-Davide Consigliere dom. in Genova, vincolato per dote.	Come sopra.
Buono del Tesoro 1940	Serie 3ª 25	Capitale 1.000 —	Mele *Elisa* di Alessandro, minore sotto la patria potestà del padre.	Mele *Elisabetta* di Alessandro, minore sotto la patria potestà del padre.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	118296	164,50	Botner *Teresina* di Luigi, *minore sotto la patria potestà del padre* dom. in Taglio di Po (Rovigo).	Botner *Teresa* di Luigi, dom. a Taglio di Po (Rovigo).
Id.	63738	31,50	Botner *Teresina* di Luigi, nubile, dom. in Adria (Rovigo).	Botner *Teresa* di Luigi, nubile, dom. in Adria (Rovigo).
Id.	64536	105 —	Badami *Giuseppina* di Giovanni, moglie di Buccola *Leoluca*, dom. a Palermo.	Badami *Giuseppa* di Giovanni, moglie di Buccola *Luca*, dom. a Palermo.
B. T. Nov. 5 % 1940	2331 Serie I	3.500 —	Sajeva Angelina di Eugenio, dom. in Agrigento.	Sajeva Angelina di Eugenio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Agrigento.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 agosto 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2972)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, indetto con bando 30 dicembre 1938, n. 65504, per titoli ed esami per i posti di levatrice condotta presso i comuni di Alia, Borgetto, Gangi, Palermo per la frazione di Villagrazia, Petralia Sottana per la frazione di Castellana, Sclafani;

Vista la graduatoria delle partecipanti al concorso formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale del 25 gennaio 1940-XVIII;

Visto l'art. 69, 3° comma del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata ad ogni effetto di legge la graduatoria delle concorrenti risultate idonee al concorso per titoli ed esami per i posti di levatrice condotta, di cui in premessa, bandito con determinazione del 30 dicembre 1938, n. 65504:

1) Schimmenti Giovanna . . . . . voti 53,023/100
2) Greco Antonia . . . . » 52,66 /100
3) Nanfaro Innocenza . . . . . . » 51,80 /100
4) Compagnone Maria Concetta . . . . » 51,53 /100
5) Spallina Laura . . . . » 51,50 /100
6) Ingui Grazia . . . . » 51,09 /100
7) Catanzaro Serafina . . . . . . » 50,675/100
8) Immesi Marianna . . . . » 50,52 /100
9) De Felice Vita . . . . » 50,244/100
10) Bongiorno Salvatrice . . . . . . » 50,21 /100
11) Iuretig Linda . . . . » 50,047/100
12) Antronico Rosalia . . . . » 49,82 /100
13) Ingrao Giuseppa . . . . » 48,23 /100
14) Giambrone Maria . . . . » 47,81 /100
15) Lo Pipero Giuseppa . . . . . . » 47,15 /100
16) Sgroi Girolama . . . . » 44,435/100
17) Sagona Antonia . . . . » 44,300/100
18) Albano Maria . . . . » 44,20 /100
19) Raimondo Domenica . . . . . . » 42,93 /100
20) Li Puma Rosaria . . . . » 42,553/100
21) Rodanò Rosa . . . . » 40,92 /100
22) Lo Nardo Angela . . . . » 40,67 /100
23) Todero Venera . . . . » 38,40 /100
24) Schirò Saveria . . . . » 36,61 /100
25) Clemenzi Luigia . . . . voti 36,60 /100
26) Scalisi Rosaria . . . . » 36,47 /100
27) Ippolito Giuseppa . . . . » 36,125/100
28) Cutropia Antonina . . . . » 36,123/100
29) Di Fiore Grazia . . . . » 36 /100
30) Ales Vita . . . . » 35,25 /100
31) Cravotta Giuseppina . . . . . . » 35 /100

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione delle candidate risultate vincitrici a ciascun posto messo a concorso.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Regia prefettura e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 31 agosto 1940-XVIII

Il prefetto: CAVALIERI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale si approva la graduatoria delle concorrenti al concorso per titoli ed esami per i posti di levatrice condotta presso i comuni di Alia, Borgetto, Gangi, Palermo per la frazione di Villagrazia, Petralia Sottana per la frazione di Castellana, Sclafani;

Ritenuto doversi procedere alla dichiarazione delle candidate risultate vincitrici in ciascun posto messo a concorso, secondo le norme contenute nell'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici per la sede a fianco di ciascuna di esse indicate in relazione alla classifica conseguita in graduatoria ed alle sedi indicate in ordine di preferenza:

1) Schimmenti Giovanna fu Giuseppe, Palermo per la frazione di Villagrazia;
2) Greco Antonia fu Antonio, Alia;
3) Nanfaro Innocenza fu Biagio, Borgetto;
4) Compagnone Maria Concetta fu Gaspare, Gangi;
5) Spallina Laura fu Calogero, Petralia Sottana per la frazione di Castellana;
6) Ingui Grazia di Antonino, Sclafani.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Provincia e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 31 agosto 1940-XVIII

Il prefetto: CAVALIERI

(3535)

REGIA PREFETTURA DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Esaminati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1938, bandito con decreto prefettizio n. 37867, del 22 dicembre 1938-XVI;

Viste le disposizioni contenute nel regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta, vacanti al 30 novembre 1938-XVI:

1) Zandini Lalla . . . . punti 53,587
2) Verin Alvisia . . . . » 52,562
3) Zamboni Pia . . . . » 51,750
4) Asquini Lucia . . . . » 51
5) Pinna Antonietta . . . . » 50,187
6) Calegari Stefania . . . . » 47,875
7) Mudadu Elena . . . . » 45,437
8) Monaco Antonina . . . . » 44,250
9) Falchi Maria . . . . » 43,406
10) Picciolli Giuseppa . . . . » 40,656
11) Santagata Costantina . . . . . . » 39,500
12) Marini Elisabetta . . . . » 39,312
13) Lombardi Adina . . . . » 36,875

Non presentatesi: 1) Menchini Pietrina (p. 1,562); 2) Sommariva Vittoria (p. 2,750); 3) Della Mea Giovanna (p. 1,250); 4) Guerra Livia (p. 1,687); 5) Dono Noemi (p. 1,250); 6) Dovgan Giuseppina (p. 2,375); 7) Coceano Maria (p. 1,250); 8) Andriola Giustina (p. 3,750).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sassari, addì 29 agosto 1940-XVIII

Il prefetto: GABETTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto l'avviso n. 37867, del 22 dicembre 1938-XVI, col quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli e per esami pel conferimento di 17 (diciassette) posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938-XVI;

Vista la graduatoria di merito delle concorrenti idonee, formulata dalla Commissione giudicatrice, e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto il decreto n. 25761, del 29 agosto corrente anno, col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 testo unico leggi sanitarie;

Decreta:

Le concorrenti sottoindicate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa, per i posti a fianco di ciascuna segnati:

Zandini Lalla, destinata in servizio presso la condotta ostetrica di Tula;

Verin Alvisia, destinata in servizio presso la condotta ostetrica di Tempio (frazione Luogosanto);

Zamboni Pia, destinata in servizio presso la condotta ostetrica di Tempio (frazione Palau);

Asquini Lucia, destinata in servizio presso la condotta ostetrica di Monti;

Pinna Antonietta, destinata in servizio presso la condotta ostetrica di Buddusò (frazioni);

Calegari Stefania, destinata in servizio presso la condotta ostetrica di Martis;

Mudadu Elena, destinata in servizio presso la condotta ostetrica di Olmedo;

Monaco Antonina, destinata in servizio presso la condotta ostetrica di Villanova Mont. (frazione Putifigari);

Falchi Maria, destinata in servizio presso la condotta ostetrica di Laerru;

Picciolli Giuseppa, destinata in servizio presso la condotta ostetrica di Ittireddu;

Santagata Costanza, destinata in servizio presso la condotta ostetrica di Cossoine;

Marini Elisabetta, destinata in servizio presso la condotta ostetrica di Ardara.

Lombardi Adina, non viene assegnata ad alcuna sede, perchè ha concorso solo per quella di Ardara coperta da concorrente che la precede in classifica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino della Regia prefettura, e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Sassari, addì 29 agosto 1940-XVIII

Il prefetto: GABETTI

(3538)

REGIA PREFETTURA DI GORIZIA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti gli atti relativi al concorso per otto posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938;

Veduti i verbali presentati dalla Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti gli articoli 55, 56 e 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee:

1) Sorli Maria . . . . punti 54.531
2) Soica Elisa . . . . » 52.843
3) Feriancic Anna . . . . » 52.375
4) Sirch Rosalia . . . . » 49.718
5) Milanese Maria . . . . » 49.281
6) Zuliani Luigia . . . . » 47.656
7) Atena Dolores Palmira in Pacori . . . » 43.593
8) Jakopic Giuseppina . . . . . . » 41.906
9) Agnelli Enrichetta . . . . . . » 39.406
10) Doliak Giuseppina . . . . . . » 39.093

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Gorizia, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Prefetto.

(3553)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.